

**IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

dott. Fabio Miccio	Presidente
dott. Claudio Tedeschi	Giudice rel.
dott.ssa Carmen Bifano	Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Il tribunale, come in epigrafe composto, osserva:

**1.**

Con decreto del 15-16.10.2025 è stato concesso, su sua richiesta, a 'Corigliano s.r.l.' con sede legale in Roma, in via Giovanni Emanuele Bariè n. 38, C.F. 07819241006 (in seguito anche: *'proponente'*), ai sensi dell'art. 44 d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito:CCII) termine di giorni sessanta –successivamente prorogato, su sua istanza e con decreto del 23.12.2026 di ulteriori giorni sessanta- per la proposizione di domanda di concordato preventivo in continuità d'impresa, designando commissario giudiziale nella persona dell'avv. Roberto Cocca;

-con decreto del 15.10.2025 il giudice monocratico, su richiesta della proponente, ha convalidato le misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII per la durata di mesi quattro;

-la proponente in data 13.02.2026 ha depositato la domanda di concordato preventivo con i relativi allegati;

-con provvedimento del 17.02.2026 il g.d. ha fissato termini: al 26.02.2026 per l'espressione del proprio parere da parte del commissario giudiziale; al 9.03.2026 entro il quale la proponente, sulla scorta del detto parere, avrebbe potuto formulare eventuali deduzioni; al 20 marzo 2026 entro il quale il commissario giudiziale avrebbe espresso il proprio parere finale;

- il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere finale il 19.03.2026;

**2.**

Nel ricorso la società istante ha esposto:

- di essere stata costituita nel 2004, di espletare la propria attività d'impresa nel settore della *'meccatronica, assistenza gomme e revisione per veicoli superiori alle 3,5 tonnellate'* *'principalmente in quanto soggetto "autorizzato IVECO"*;
- di non avere i requisiti per una sua qualificazione come 'impresa minore' come rilevabile dai bilanci relativi all'ultimo triennio versati in atti;
- che il proprio settore di riferimento è caratterizzato da *'domanda strutturalmente esistente, regolamentazione pubblicistica e prospettive di sviluppo connesse al rinnovo del parco veicolare e alla transizione tecnologica'* che così ne appaleserebbero future prospettive di sviluppo e consolidamento;
- che la propria condizione di crisi conseguiva a fattori di natura esogena – costituiti dalla contrazione della domanda in costanza della epidemia Covid 19 che aveva negativamente inciso la propria capacità di produrre reddito e di far conseguentemente fronte, a

livello finanziario, alle obbligazioni in precedenza assunte, quali quelle tributarie il cui soddisfo era stato posposto rispetto alle ulteriori relative al personale e ai fornitori, la cui precedenza adempitiva era giustificata dalla necessità di supportare la continuità – e a ulteriori concorrenti di natura interna – principalmente il debito di natura erariale e tributaria che si era incrementato anche per il coinvolgimento del proprio amministratore unico in procedimento penale insorto in relazione a indebite compensazioni cui avevano proceduto i ‘*commercialisti della Società*’ e che non era stato possibile comporre a mezzo di procedura di c.d. rottamazione, pure inizialmente intrapresa e la repentina crescita dei tassi di interesse-;

- che per salvaguardare la continuità della propria attività, con contratto stipulato in data 10.09.2025 a rogito notaio Privitera, rep. n. 77861, aveva concesso in affitto a ‘Roma Carri s.r.l.’ la propria azienda, prevedendo: il subentro dell’affittuaria in tutti i contratti ad essa inerenti; il pagamento del canone annuale di € 60.000,00 oltre IVA, da corrisondersi in ratei mensili di € 5.000,00, oltre iva; l’esclusione della sua responsabilità per i crediti e per i debiti relativi all’azienda affittata sorti anteriormente alla conclusione del contratto o derivanti da fatti o atti verificatisi anteriormente alla sua stipula; la durata di 9 anni, con possibilità di rinnovo tacito per egual periodo; il trasferimento ex art. 2112 c.c. di tutti i lavoratori, con assunzione dei relativi oneri e costi; l’impegno, della medesima, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del TFR maturato;
- *a latere*, con la medesima affittuaria e in relazione al magazzino, al fine di assicurare ad essa affittante costante flusso di liquidità, era stato stipulato contratto estimatorio prevedente l’impegno dell’affittuaria all’acquisto delle giacenze ad un importo maggiorato del 5% (oltre iva) rispetto al prezzo di costo e, in caso di cessazione del contratto, l’impegno della medesima ad acquistare al detto importo corrispettivo l’intero magazzino;

#### 2.a

Alla data di riferimento dell’8.10.2025 di deposito del ricorso ex art. 44 CCII l’attivo patrimoniale è stato indicato in euro 1.956.238, il monte debitorio in complessivi euro 5.758.073,00; il passivo concordatario è stato indicato in euro 5.985.616,00 e l’attivo in complessivi euro 857.537,00.

#### 2.b

La proposta concordataria prevedeva il pagamento:

- integrale delle spese della procedura e di tutti i creditori titolari di crediti prededucibili entro 90 gg dalla data di iscrizione del decreto di omologa al registro imprese ovvero nel minor termine stabilito dal tribunale, con la precisazione che i crediti maturati dai professionisti che hanno prestato assistenza nella procedura, per relativa intesa sul punto, saranno saldati nella misura dell’85% all’atto dell’omologa e per il residuo 15% entro i successivi due anni, senza interessi;
- integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. – inclusi in classe 1- entro 30 giorni dall’omologa nei seguenti

termini:) quanto ad euro 132.027 (comprensivi di interessi) *'mediante utilizzo dei fondi rivenienti dall'attivo concordatario distribuibili secondo le previsioni del piano'*, quanto ad euro 260.775 *'quale liquidità derivante dalla liberazione di Corigliano S.r.l. dalla solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.'*;

- parziale degli altri crediti originariamente privilegiati e degradati a chirografo per incapienza della garanzia nei seguenti termini:
- nella misura del 20% dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. inclusi in classe 2;
- nella misura del 9% dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 inseriti in classe 3;
- nella misura dell'8% dei *'crediti del garante da regresso di natura privilegiata ex a art. 9, co. V, D.Lgs. n. 123/1998'* inseriti in classe 4;
- nella misura del 7% dei crediti *'per IVA di rivalsa'* assistiti da privilegio ex art 2758 co. 2 cod. civ. inseriti in classe 5;
- nella misura del 6% dei crediti degli enti previdenziali assistiti da privilegio ex art. 2753 cod. civ. inseriti in classe 6;
- nella misura del 6% dei crediti degli enti previdenziali assistiti da privilegio ex art. 2754 cod. civ. inseriti in classe 7;
- nella misura del 5,5% del credito privilegiato del locatore ex art. 2764 cod. civ. inserito in classe 8;
- nella misura del 5% del credito verso l'erario per tributi diretti assistito da privilegio ex art. art. 2752 cod. civ. inserito in classe 9;
- nella misura del 4,5% del credito verso l'erario per tributi indiretti assistito da privilegio ex art. 2752 co. 2 cod. civ. inserito in classe 10;
- nella misura del 4,3% dei *'crediti commerciali non minori'*, chirografari ab origine, inseriti in classe 11;
- nella misura del 4,2% dei crediti *'commercials minori'* chirografari ab origine inseriti in classe 12;
- nella misura del 4,2% dei crediti di istituti di credito chirografari ad origine inseriti in classe 13;
- nella misura del 4,2 dei crediti relativi a *'rischi chirografi ab origine'* inseriti in classe 14;
- nella misura del 4,2% dei crediti previdenziali ab origine chirografari inseriti in classe 15;
- nella misura del 4,2% dei crediti di 'Agenzia delle Entrate' in origine chirografi inseriti in classe 16;
- nella misura del 4,2% dei crediti *'diversi chirografi ab origine'* inseriti in classe 17;

indicando, quale pertinente tempistica di adempimento, il versamento, a partire da un anno dall'omologa, di cinque rate, ragguagliate, la prima *'al 14,5% dell'importo accordato'*, la seconda al 18,6%, la terza al 18,5%, la quarta al 25,2% la quinta al 23,2%;

2.c

Accedeva, alla proposta, relativo piano strutturato con le forme della c.d. continuità indiretta con apporto di finanza esterna secondo il quale le risorse attive sarebbero state attinte dai flussi derivanti dall'affitto dell'azienda –per euro 60.000,00 annui- dalla cessione del magazzino

–per euro 126.438,00- , dalla riscossione di crediti –per euro 51.162,00 ed euro 9.831,00- , dall’aumento di capitale della proponente cui ‘Roma Carri s.r.l.’ aveva formalizzato relativo impegno subordinatamente all’omologa per complessivi euro 225.000,00, da *‘accollo liberatorio (già intervenuto) da parte di Roma Carri S.r.l. del TFR dovuto dalla Corigliano S.r.l. ai lavoratori ceduti ex art. 2112’* per euro 260.775.

2.d

A garanzia dell’adempimento degli impegni assunti da ‘Roma Carri s.r.l.’, il suo amministratore unico, sig. Renato Corigliano e la sig.ra Ottobrini Nada si erano obbligati, subordinatamente all’omologa del piano e sino all’importo di euro 557.000,00, all’iscrizione di ipoteca volontaria sull’immobile posto in Pomezia, in viale Priamo n. 57, censito in catasto urbano al foglio 29, p.IIa 838 sub. 10 con annesso locale C6 sub. 12, e sull’ulteriore posto in Nettuno, in via della Liberazione n. 25, censito in catasto al foglio 31, p.IIa 1078, sub 510 con annesso locale cat. C2 sub 511.

2.e

Ha sostenuto la preferibilità dell’esito soddisfacente conseguibile nel contesto concordatario rispetto a quello prefigurabile in una alternativa liquidazione giudiziale, affermando che eventuali azioni di natura risarcitoria da proporre nei confronti dei preposti agli organi gestori e dei professionisti che hanno assistito in passato la società determinandone il suo coinvolgimento in fatti oggetto di accertamento penale non porterebbero a concreto risultato proficuo alcuno.

2.f

La domanda concordataria è stata corredata, oltre che dalla documentazione prevista dall’art. 39 CCII, da relazione asseverativa ex art. 87 comma 3 CCII a firma del dott. Tiziano Paletta

**3.**

Il commissario giudiziale ha depositato il 19.03.2026 il proprio parere finale nel quale si è espresso in termini positivi circa l’idoneità del proposto concordato alla conservazione dei valori aziendali e a garantire il proposto soddisfo del ceto creditorio.

**4.**

Con decreto del 29-30.04.2026 il tribunale ha rilevato alcuni profili critici della domanda di concordato che avrebbero potuto pregiudicarne l’ammissibilità poichè:

- a) il piano concordatario aveva previsto lo smobilizzo del c.d. magazzino a mezzo dello strumento contrattuale del contratto estimatorio stipulato con ‘Roma Carri s.r.l.’ *a latere* del contratto di affitto del compendio aziendale; sul punto, evidenziava l’assenza in atti dell’elenco dei beni rientranti nel magazzino (non risultando presente l’allegato al quale il contratto operava rimando); inoltre, poichè avente ad oggetto la cessione, in favore di determinato soggetto, di beni rientranti nell’attivo concordatario, la relativa cessione avrebbe dovuto rispettare la sequela procedimentale prevista dall’art. 91 CCII, derivandone, altrimenti, quale conseguenza, motivo di giuridica infattibilità;
- b) per quel che concerneva la proposta di trattamento del credito pubblico nelle forme ex art. 88 CCII riteneva necessario che la proponente, alla luce dell’articolazione della proposta e delle

differenti forme e modi di adempimento del debito, rendesse contezza del rispetto della regola dettata dal richiamato articolo 88, comma 1 CCII sia laddove prevede che *'se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo'*, sia nell'ulteriore parte in cui stabilisce che *'se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole'* tenuto conto, quanto a tale ultima previsione, della previsione di percentuale di pagamento dei crediti erariali e previdenziali chirografi ad origine in misura inferiore a quella prevista per altri creditori pure chirografari appostati in classi precedenti'; sul punto è necessario che intervengano chiarimenti;

c) con riferimento alle fonti dell'attivo concordatario il piano aveva indicato, tra esse, i flussi derivanti dal pagamento del canone d'affitto dell'azienda da parte dell'affittuaria 'Roma Carri s.r.l.' per euro 60.000,00 annui; nel prospetto riportato a pagina 59 della proposta relativo al *'dettaglio delle fonti del piano concordatario'* sotto la causale *'surplus endogeno da continuità indiretta'* era stata riportata la cifra di complessivi euro 170.999 derivante dalla sommatoria di euro 32.780,00 per l'anno 2026, 27.995 per l'anno 2027, 27.821 per l'anno 2028, 27.645 per l'anno 2029, 27.468 per l'anno 2030 e 27.288 per l'anno 2031, così prospettando un apporto di entità inferiore a quello indicato; anche in riferimento a tale discrasia, che si traduceva comunque in una carenza di adeguata e intelligibile informativa al ceto creditorio, si rendevano necessari chiarimenti;

d) gli atti relativi alla c.d. transazione fiscale e previdenziale depositati telematicamente non risultavano consultabili ed era, pertanto, necessario che la proponente ne reiterasse il deposito, facendo utilizzo di formati accessibili e, quanto in particolare alle pec di invio alle autorità erariali e previdenziali, di file *eml*; l'asseverazione ex art. 87 comma 3 CCII nel rendere il proprio giudizio finale in termini positivi sulla fattibilità dell'operazione concordataria senza prendere in considerazione i rilevati profili critici non appariva attendibile e proficuamente utilizzabile;

-ai sensi dell'art. 47 comma 4 CCII ha fissato udienza nel contraddittorio della società proponente, del commissario giudiziale, del pubblico ministero e dei creditori eventualmente promotori di istanze di liquidazione giudiziale della proponente, assegnando termini, alla proponente, per eventuali integrazioni al piano e deposito di documenti, al commissario giudiziale per rendere il proprio parere.

La proponente il 18.05.2026 ha depositato integrazioni al piano con documentazioni e il commissario giudiziale il 25.05.2026 ha depositato il proprio parere.

All'udienza del 27.05.2026 presenti la proponente e il commissario giudiziale, il tribunale ha riservato la decisione.

## 5.

In decreto del 15.06.2026 il collegio rilevava che:

- nella memoria integrativa depositata il 18.05.2026 la proponente:

-con riferimento al rilievo compendiato al superiore punto 4a, dopo avere sostenuto che il meccanismo ex art. 91 CCII dovrebbe applicarsi nei soli concordati aventi '*chiara finalità liquidatoria*' e che, nel caso di specie, non sarebbero stati riscontrabili i pertinenti presupposti applicativi, aveva comunque, manifestato la '*propria disponibilità a dare avvio alla procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII*', i cui costi troverebbero comunque copertura nel fondo rischi appostato;

-con riferimento al rilievo riassunto al superiore punto 4b, aveva dedotto che la proposta di trattamento del creditore pubblico era rispettosa della regola dettata dall'art. 88 comma 1 CCII poiché, quanto alla parte del credito erariale e previdenziale degradato a chirografo erano riconosciute '*percentuali differenziate nell'ordine del privilegio originariamente spettante*' e quanto, invece, alla residua parte originariamente chirografa –inserita nelle classi 15 quanto al credito previdenziale e 16 quanto al credito erariale- era prevista percentuale di soddisfo del 4,2% analogamente a quella indicata per le altre classi includenti crediti chirografi, per nessuna delle quali era stabilita percentuale di pagamento del 4,3%;

-con riferimento al rilievo di cui al punto 4.c, che la discrasia ivi contestata era '*apparente*' poiché: l'importo di euro 60.000,00 riguardava il '*canone di affitto lordo*'; l'importo riportato nella '*tabella riepilogativa a pag. 59*' costituiva '*il flusso di cassa netto disponibile ... ottenuto sottraendo dal canone lordo i costi operativi a carico della società proponente*';

-quanto al rilievo riportato al punto 4.d, che per problemi tecnici non era stata in grado di provvedere al corretto deposito telematico di tali atti in ragione della loro complessità dimensionale e ne chiedeva autorizzarsi il deposito a mezzo *pen drive*;

-in relazione al residuo rilievo sub 4.e che '*alla luce dei chiarimenti forniti e delle integrazioni apportate*' avrebbe dovuto ritenersi superati i rilievi critici afferenti la relazione asseverativa ex art. 87 comma 3 CCII;

-il commissario giudiziale nel parere suppletivo depositato il 25.05.2026 aveva sostenuto:

-con riferimento al rilievo di cui al punto 4.a, che la disponibilità appalesata dalla proponente a dare abbrivio alla procedura ex art. 91 CCII ne avrebbe determinato il superamento, considerata la previsione della '*clausola del contratto estimatorio*' riportata al relativo punto 5.2 per la quale l'affittuaria si impegnava all'acquisto dei beni del magazzino residuati all'atto della cessazione per qualsiasi causa del contratto d'affitto e che non appariva riferibile ad un loro impiego nel contesto della continuità che, secondo la prospettazione della proponente, avrebbe escluso la necessità della procedura ex art. 91 CCII;

-con riferimento al rilievo di cui al punto 4.b, che la proposta di trattamento del credito erariale e previdenziale era rispettosa della previsione dell'art. 88 CCII;

-in relazione al rilievo di cui al punto 4.c, che nel piano concordatario non era dato rinvenire esistenza natura ed ammontare dei costi che avrebbero dovuto defalcare l'importo indicato a lordo degli stessi quale canone d'affitto tratto dalla continuità indiretta e che solo nell'asseverazione era dato rinvenire un maggiore dettaglio;

-che non era stata depositata la documentazione relativa alla rituale presentazione della domanda di trattamento del credito fiscale e previdenziale;

- aveva concluso sostenendo che, acquisita e valutata tale documentazione e all'esito dei chiarimenti relativi ai '*costi operativi*' la proposta avrebbe potuto ritenersi rispettosa dei parametri normativi di non manifesta inidoneità condizionanti la sua ammissione;

- in data 25.05.2026 la proponente aveva depositato telematicamente gli atti relativi al trattamento del credito erariale e previdenziale.

- l'ufficio commissariale non aveva potuto procedere alla verifica della documentazione afferente la domanda di concordato relativa al trattamento del credito erariale e previdenziale poiché depositata in atti dopo la trasmissione del suo parere e che avrebbe dovuto essere chiarito l'ulteriore profilo, pure evidenziato dal commissario giudiziale, relativo all'ammontare effettivo dei proventi della continuità indiretta che avrebbe dovuto essere devoluto al soddisfo del ceto creditorio e della natura, oggetto ed entità degli importi ad esso sottratti che non avevano avuto adeguata indicazione nel piano concordatario;

ha quindi fissato termini alla proponente e al commissario giudiziale per integrazioni dei rispettivi atti.

Sia la proponente che il commissario giudiziale nelle rispettive date del 23.06.2026 e del 26.06.2026 hanno depositato proprie memorie.

## **6.**

Osserva il collegio che, a mente dell'art. 47 CCII, laddove sia stata presentata domanda di concordato preventivo in continuità aziendale, il proprio vaglio decisionale all'atto dell'apertura della procedura, per conforme dettato normativo, deve essere incentrato sulla '*ritualità della proposta*' e sulla ammissibilità del piano che non si riscontrerebbe nel caso in cui fosse '*manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*'

Tale scrutinio presuppone, in via preliminare, che la richiesta di componimento della situazione di crisi sia assistita dai relativi presupposti che ne condizionano la mera proponibilità e relativi alla natura imprenditoriale del richiedente, alla sua assoggettabilità alla procedura postulata, alla ricorrenza della condizione di crisi abbinabile di risoluzione, alla sussistenza del relativo corredo documentale, alla competenza del giudice adito.

Ciò nel rispetto delle previsioni degli artt. 84 e ss. CCII laddove, al comma 1, quale minimo comune denominatore e principio ispiratore dell'istituto concordatario -nella duplice alternativa declinazione, liquidatoria e in continuità- stabilisce che la finalità dello strumento di risoluzione è il conseguimento del '*soddisfacimento dei creditori in*

*misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale*'; quanto invece al piano di concordato, il cui contenuto è tipizzato al successivo art. 87 CCII, il controllo giurisdizionale in sede di apertura della procedura deve intendersi limitato al riscontro della cd. causa concreta della operazione concordataria, ossia alla adeguatezza funzionale delle attività in esso preventivate a conseguire il prospettato soddisfo del ceto creditorio ed alla conseguente assenza di situazione ostativa a ciò assolutamente impediente, quali la ricorrenza di specifici divieti di legge ovvero di profili di c.d. infattibilità giuridica che già ab origine ne potrebbero precludere il raggiungimento. Ogni ulteriore sindacato nell'ottica normativa di disciplina deve ritenersi posticipato all'atto dell'omologa ex art. 112 CCII.

Tali accertamenti vanno condotti sulla scorta del materiale documentale reso disponibile dalla proponente e degli atti asseverativi ex artt. 84 comma 5 e 87 comma 3 CCII che, a quanto allegato e cartolarmente presentato dal debitore, devono offrire adeguata e convincente contezza circa l'effettiva idoneità al conseguimento degli obiettivi prefissi.

6.a

Ciò posto, ritiene il tribunale che, nel caso di specie, appaiano positivamente riscontrabili i presupposti postulati dall'art. 84 comma 1 CCII per la rituale proposizione della domanda di concordato, in particolare: la qualità imprenditoriale della proponente, ricavabile dalla visura camerale in atti e dall'oggetto sociale ivi riprodotto; l'assenza dei requisiti per una sua qualificazione come 'impresa minore' ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, resa evidente dai bilanci dell'ultimo triennio versati in atti; la sua condizione di crisi nell'accezione a tale fine postulata dall'art. 2 lett. a) CCII, oggettivamente inferibile dalla ricostruita massa debitoria e dalla necessità del riferimento allo strumento concordatario per un suo parziale adempimento; la determina prevista dall'art. 120 bis comma 1 CCII; avendo poi, la proponente la propria sede legale in Roma, in via Giovanni Emanuele Bariè n. 38, ciò radica la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII.

6.b

A divisamento del collegio ed in considerazione delle intervenute emende, condivise anche dall'ufficio commissariale nel loro contenuto, devono, altresì, riscontrarsi gli ulteriori presupposti per poter dare abbrivio alla postulata procedura atteso che:

-la domanda di concordato appare rispondente alle prescrizioni di contenuto stabilite dall'art. 84 CCII commi 1,2, 3 5, 6 e 7 considerato che -sulla scorta delle verifiche condotte a mezzo dei professionisti indipendenti a ciò deputati come positivamente riscontrate dall'organo commissariale- la prefigurata operazione appare idonea a consentire un risultato soddisfacente di miglior favore rispetto a quello altrimenti perseguibile in contesto liquidatorio concorsuale; la definizione del credito pubblico di natura erariale, previdenziale ed assistenziale appare aver trovato relativo iter di composizione a mezzo della procedura ex art. 88 CCII; il complessivo ceto creditorio appare aver trovato corretta classificazione nel rispetto delle previsioni dell'art. 85 CCII tenuto anche conto, per quel che concerne le posizioni creditorie assistite da privilegio, delle risultanze della relativa relazione ex art. 84

comma 5 CCII; il piano concordatario nella sua versione finale appare rispettare le previsioni dettate dall'art. 87 CCII; l'attivo preventivato appare aver trovato corretta distribuzione nel rispetto dell'art. 84 comma 6 CCII; la relazione asseverativa ex art. 87 comma 3 non appare affetta da vizi incidenti sull'esplicazione delle proprie tipiche istituzionali finalità.

**7**

Ritiene, pertanto, il tribunale che il bagaglio informativo e documentale reso disponibile appaia idoneo a dare contezza del riscontro della causa concreta dell'operazione concordataria nella prospettiva delineata dagli artt. 47 comma 1 lett. a) e 84 comma 1 CCII trattandosi di modalità di componimento del debito che appare preferibile quanto a risultati rispetto a quanto conseguibile nel contesto di una liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII salvaguardando la continuità aziendale nella prospettata forma indiretta, sì da comunque rendere ai creditori sufficienti indicazione per elaborare le proprie strategie all'atto del voto.

#### **P.Q.M.**

letto l'art. 47 CCII

-dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da 'Corigliano s.r.l.' con sede legale in Roma, in via Giovanni Emanuele Bariè n. 38 come da relativi atti depositati il 13.02.2026, 18.05.2026 e il 25.05.2026;

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi,

-conferma quale commissario giudiziale l'avv. Roberto Cocca;

-fissa al 10 luglio 2026 il termine perentorio entro il quale il proponente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma di euro 30.000,00 quali spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

-stabilisce dalle ore 00.01 del 26 ottobre 2026 alle 23,59 del 29 ottobre 2026 rispettivamente la data iniziale e quella finale entro la quale i creditori potranno esprimere il proprio voto comunicandolo al commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica della procedura riportato nella comunicazione che sarà dal medesimo inviata ai sensi dell'art. 104 CCII e, in mancanza, con deposito in cancelleria di questo tribunale;

-fissa la data del 13 luglio 2025 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ed alla proponente a cura del commissario giudiziale;

-dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento all'ufficio del pubblico ministero e la sua trasmissione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.

Roma 30 giugno 2026

Il Presidente  
Dott. Fabio Miccio

